

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 83

Adeguamento ecologico dei processi e degli impianti produttivi(programma 3.2.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 15, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l' anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 7595 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.